

SPAGNA**Tribunale costituzionale, sentenza n. 148/2025, del 9 settembre, che amplia l'ambito di applicazione della c.d. garanzia di indennità, volta a tutelare i lavoratori contro le ritorsioni del datore di lavoro**

31/10/2025

Il *plenum* del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di *amparo* di una guardia giurata che denunciava di essere stata licenziata per ritorsione, dopo aver presentato un reclamo al presidente del comitato di impresa; il reclamo riguardava una modifica del turno di lavoro e una violazione nella frequenza dei turni. In primo grado, il giudice del lavoro aveva dichiarato la nullità del licenziamento per violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva ([art. 24, comma 1, Cost.](#)), sotto il profilo della «garanzia di indennità», mentre in appello il licenziamento era stato qualificato come privo di giusta causa (senza obbligo di reintegrazione): la garanzia di indennità, infatti, non poteva estendersi a reclami di natura stragiudiziale o a reclami episodici rivolti ai rappresentanti dei lavoratori, che non costituiscono atti preparatori necessari all'esercizio di azioni giudiziali.

Negli anni '90, il Tribunale costituzionale ha riconosciuto la garanzia di indennità quale proiezione extraprocessuale del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nell'ambito dei rapporti di lavoro ([SSTC 7/1993](#) e [14/1993](#), del 18 gennaio). Ha così tutelato i lavoratori in casi concernenti l'esercizio preventivo di azioni giudiziarie o il compimento di atti preparatori necessari *ex lege* al loro esperimento.

Successivamente, il Tribunale costituzionale ha esteso l'operatività della garanzia: *i)* alle condotte preliminari non imposte dalla legge, quando dal contesto si evinca che sono direttamente preordinate all'esercizio di un'azione giudiziaria ([STC 55/2004](#), del 19 aprile); *ii)* alle denunce presentate dinanzi all'*Inspección de Trabajo y Seguridad Social* (ispettorato del lavoro), nell'ambito dell'attività di vigilanza sul rispetto della normativa dell'ordinamento sociale, dell'accertamento delle eventuali responsabilità, nonché delle funzioni di consulenza e, ove previsto, di conciliazione, mediazione e arbitrato ([STC 75/2010](#), del 19 ottobre).

Con la sentenza in esame, il Tribunale costituzionale ha ampliato l'ambito di applicazione della garanzia di indennità, estendendola ai reclami presentati dinanzi agli organi di rappresentanza dei lavoratori (comitati di impresa e delegati del personale), affinché tali organi svolgano una funzione di mediazione con l'impresa, nell'ambito della loro attività di vigilanza sull'osservanza della normativa giuslavoristica, come previsto, rispettivamente, dall'[art. 64, comma 7, par. a-1](#), e dall'[art. 62, comma 2](#), dello Statuto dei lavoratori.

Il *plenum*, dopo aver valutato la natura del reclamo presentato, il suo contenuto conflittuale e il fatto che, pur essendo stato presentato formalmente dinanzi al comitato di impresa, il suo

destinatario ultimo fosse il datore di lavoro, è giunto alla conclusione che si trattava di un'azione extragiudiziale meritevole di tutela costituzionale. In casi come questo, che riguardano un reclamo messo a disposizione dei lavoratori dalla legge, utilizzato correttamente e in buona fede dal ricorrente per far valere una controversia di lavoro con il proprio datore, l'esclusione dall'ambito di applicazione della garanzia di indennità esporrebbe i lavoratori a illegittime ritorsioni, disincentivando l'utilizzo del rimedio previsto alla legge per rivendicare, prima di accedere alla via giudiziaria, la soddisfazione dei loro interessi legittimi.

La sentenza reca l'opinione dissenziente del giudice costituzionale Ricardo Enríquez Sancho, il quale ritiene che non sussistessero conflitto né ritorsione. A suo avviso, la maggioranza avrebbe snaturato l'istituto, la cui estensione potrebbe comportare difficoltà interpretative e applicative nell'ambito della giurisdizione ordinaria, soprattutto in presenza di eventuali abusi.

Il testo della sentenza è reperibile *online* [qui](#).

Carmen Guerrero Picó